



Regione del Veneto
Istituto Oncologico Veneto
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifica



Allegato al disciplinare

**SERVIZIO PER L'ACQUISIZIONE DI UNA PIATTAFORMA
WEB PER LA GESTIONE DELLE PROCEDURE SELETTIVE
DEL PERSONALE DELL'ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO**

* * * * *

CAPITOLATO SPECIALE

Indice

ART. 1 – OGGETTO DELL’APPALTO	3
ART. 2 – GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA	4
ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO	4
3.1 AVVIO DEL SERVIZIO	5
3.2 PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO	5
ART. 4 – DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO	5
ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA’ COLLAUDO	6
ART.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA	6
ART. 7 - PIANO DI FORMAZIONE	7
ART. 8 – QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ	7
ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE	7
ART. 10 - NORMATIVA SUL LAVORO	8
Art. 11 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA	8
ART. 12 – CORRISPETTIVO	9
12.1 Revisione dei prezzi	10
ART. 13 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI	10
ART. 14 – PENALI	11
ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA PER L’ESECUZIONE DEL CONTRATTO	11
ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA	13
ART. 17 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO	14
ART. 18 –SUBAPPALTO	14
ART. 19. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO	15
ART. 20 – RECESSO	16
ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	16
ART. 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ	17
ART. 23 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA	18
ART. 24 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D’AUTORE	18
ART. 25 - DOMICILIO DELL’APPALTATORE E COMUNICAZIONI	18
ART. 26 - CONTROVERSIE	18
ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI	19
ART. 28 - FORO COMPETENTE	20
ART. 29 - CLAUSOLA FINALE	20

ART. 1 – OGGETTO DELL'APPALTO

L'Istituto Oncologico Veneto intende procedere all'espletamento di circa quindici procedure selettive previste per anno, che comprendono concorsi pubblici, avvisi pubblici, avvisi per conferimento di incarichi di struttura complessa, avvisi per il conferimento di incarichi libero professionali ed avvisi di mobilità esterna.

Ciò premesso la Ditta che risulterà aggiudicataria, dovrà provvedere alla fornitura di una piattaforma web SaaS con le seguenti principali funzionalità:

- Definizione del bando;
- Individuazione dei criteri di valutazione dei titoli nonché di selezione in conformità con le disposizioni normative e regolamentari vigenti da applicarsi in maniera omogenea per ciascuna procedura;
- Gestione on line delle domande dei candidati con la possibilità di visualizzazione dell'upload della domanda;
- Possibilità per i candidati che ne siano in possesso, di accedere alla piattaforma utilizzando le proprie credenziali SPID;
- Disponibilità del servizio 24 ore al giorno, 7 giorni a settimana, con livello di disponibilità maggiore o uguale al 99%;
- Tenuta di un log dei principali eventi applicativi e di sistema, con memorizzazione dell'orario degli stessi;
- Gestione dell'assistenza agli utenti abilitati, intesa come assistenza on line, con risoluzione delle problematiche con tempistiche da definire in sede di contratto;
- Gestione dei candidati: anagrafiche, ammissione, valutazione titoli e prove, graduatorie e comunicazioni; uniformando la gestione degli stessi in modo unificato
- Organizzazione e gestione delle procedure selettive;
- Produzione di graduatorie;
- Assistenza tecnica e formazione;
- Garanzia che la domanda di partecipazione dei candidati venga prodotta in formato PDF;
- Garanzia che per la fruizione del servizio sia possibile utilizzare uno dei browser più diffusi (almeno Edge, Firefox e Chrome) e che sia sempre compatibile con le ultime release dei browser. Inoltre non deve essere richiesta l'installazione sulla postazione dell'utente di software particolari o plugin aggiuntivi;
- Archiviazione di tutti i documenti digitali presentati e generati secondo le normative nazionali e concorsuali di dettaglio;
- Alla conclusione del contratto la Ditta Aggiudicataria dovrà mettere a disposizione dell'Istituto tutti i dati contenuti nella piattaforma secondo un tracciato record da concordare e i files contenenti le domande dei candidati.
- La soluzione SaaS proposta dovrà essere presente nel catalogo ACN Cloud Marketplace al momento della presentazione della presentazione dell'offerta, pena esclusione della stessa dalla procedura di gara

ART. 2 – GESTIONE DELLA SICUREZZA INFORMATICA

L'applicazione dovrà mantenere il livello di sicurezza necessario a mantenere la riservatezza, disponibilità e integrità dei dati, dei flussi ed il controllo del livello di accesso alle funzioni del sistema. A tal fine il fornitore dovrà:

- evidenziare al committente eventuali carenze sulla protezione/sicurezza del sistema in oggetto;
- mettere tempestivamente in atto gli aggiornamenti sul software in esercizio necessari per
 - garantire un livello di sicurezza adeguato e sicuro relativo ai protocolli di comunicazione utilizzati nella piattaforma (es. HTTPS e non HTTP).

ART. 3 – MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEL SERVIZIO

Il servizio di cui in oggetto sarà effettuato nel rispetto degli standard riportati nel presente Capitolato speciale, oltre che delle indicazioni fornite dal Committente durante l'esecuzione del contratto.

La Ditta Aggiudicataria dovrà garantire l'adempimento degli impegni assunti secondo i criteri di diligenza qualificata connessa all'esercizio professionale; dovrà altresì tenere indenne il Committente da qualsiasi responsabilità verso terzi, conseguente ad eventuali manchevolezze o trascuratezze emerse nell'esecuzione degli obblighi assunti.

Al fine di garantire una gestione efficiente del rapporto tra le parti, la Ditta Aggiudicataria dovrà indicare, al momento di avvio del contratto, il nominativo di un proprio Referente, dotato di potere decisionale, quale interfaccia con il Committente; costui dovrà assicurare la propria reperibilità, telefonica ed eventualmente personale, con modalità e tempistiche definite tra le parti; dovrà altresì attendere alla supervisione e al coordinamento delle attività eseguite dal personale della Ditta Aggiudicataria secondo le direttive impartite dal Committente.

È necessario altresì che la Ditta Aggiudicataria, comunichi al Committente, eventuali nominativi del personale coinvolto nell'espletamento dell'attività prevista dal presente Capitolato oltre che i rispettivi riferimenti (telefono, mail, ecc.); qualsiasi variazione dovesse intervenire nel corso del rapporto contrattuale, verrà comunicata prontamente alla Committente da parte del Referente.

Il Committente, al fine di garantire il corretto espletamento delle attività da parte della Ditta Aggiudicataria, provvederà a:

- individuare e comunicare, in fase di avvio del servizio, il nominativo del Referente aziendale del servizio per il coordinamento delle attività (interfaccia);
- individuare il personale operativo con cui eventualmente interfacciarsi per le singole attività di dettaglio;
- mettere a disposizione gli strumenti idonei per lo sviluppo delle attività e fornire, nei tempi utili, tutti i dati necessari allo svolgimento del servizio stesso.

La Ditta Aggiudicataria, nel corso del rapporto contrattuale non dovrà intrattenere altri rapporti professionali che possano risultare formalmente o sostanzialmente incompatibili con l'interesse dell'Istituto in relazione al servizio aggiudicato.

3.1 AVVIO DEL SERVIZIO

In fase di avvio del presente appalto, il subentro della Ditta Aggiudicataria dovrà essere concordato con IOV e l'attuale Fornitore e, comunque non dovrà superare il termine di 30 giorni di calendario dalla stipula del contratto, termine entro il quale devono essere attivati i collegamenti e le procedure informatiche per l'attivazione del servizio che non dovrà comportare oneri aggiuntivi a carico dell'Ente.

3.2 PASSAGGIO DI CONSEGNE A FINE CONTRATTO

Il passaggio di consegne alla scadenza del contratto dovrà essere concordato con IOV e il nuovo Fornitore subentrante e non dovrà superare il termine di 30 giorni dalla stipula del nuovo e successivo contratto.

In ogni caso la Ditta Aggiudicataria contraente s'impegna a garantire lo svolgimento delle attività ancora in corso che non potrebbero essere interrotte o svolte in tempo utile da altro operatore economico, da concordarsi preventivamente con l'Istituto, e comunque fino alla individuazione di un nuovo affidatario.

ART. 4 – DURATA E RINNOVO DEL CONTRATTO

Il servizio avrà durata di mesi 36 mesi, decorrenti dalla data di sottoscrizione del certificato di collaudo con esito positivo della piattaforma.

La stazione appaltante si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a mesi 24 alle medesime condizioni contrattuali. La stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima della scadenza del contratto originario.

La durata del contratto in corso di esecuzione potrà altresì essere modificata per il tempo strettamente necessario (max 3 mesi) alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per la stazione appaltante.

In nessun caso il contratto, pena nullità dello stesso, potrà intendersi tacitamente rinnovato oltre il termine di durata concordato.

Si precisa altresì che l'Istituto Oncologico Veneto si riserva il diritto insindacabile di recesso anticipato del contratto, mediante PEC con preavviso di almeno 20 giorni, senza che per questo la Ditta appaltatrice possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una simile procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale.

ART. 5 – VERIFICA DI CONFORMITA' COLLAUDO

La verifica di conformità/collaudo della piattaforma verrà effettuata alla presenza dell'Aggiudicatario e da una commissione composta da personale afferente allo IOV, in particolare dell'UOC Gestione Risorse Umane e dell'UOS Sistemi Informativi

La verifica deve iniziare al termine dell'installazione, salvo diverso accordo con l'Istituto e consiste nel:

- accertamento di tutte le funzionalità della piattaforma;
- presenza di tutta la documentazione, manuali d'uso in lingua italiana, manuali tecnici e dichiarazioni di conformità attestanti la rispondenza della piattaforma alla normativa prevista e in vigore.

L'Aggiudicatario dovrà produrre in sede di conformità/collaudo report di collaudo che evidenzia che il sistema oggetto della fornitura funzioni ed operi come previsto dal presente Capitolato.

La fornitura è da considerarsi verificata con esito positivo quando tutti i suoi componenti sono verificati con esito positivo, e quando saranno fornite alla UOC Gestione Risorse Umane e agli operatori tutte le istruzioni per il corretto funzionamento.

Ad esito delle suddette operazioni verrà redatto verbale firmato da tutti i componenti della commissione composta come prima indicato. La data del verbale redatto verrà indicata come data di accettazione del sistema oggetto di fornitura, nonché data di inizio garanzia.

La verifica positiva non esonera l'Aggiudicatario per eventuali difetti ed imperfezioni non emerse e rilevate al momento del collaudo ma in seguito accertati.

Tutti gli oneri di verifica sono a carico dell'Aggiudicatario.

Qualora il sistema non dovesse superare il collaudo, la verifica di conformità viene sospesa e le operazioni sono ripetute fino a conclusione, che dovrà avvenire entro e non oltre 1 mese dall'ultimazione delle prestazioni. Se le prove non dovessero essere superate, l'Aggiudicatario dovrà a proprio carico provvedere a disinstallazione e ripristino delle condizioni di origine.

ART.6 - SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA

L'Aggiudicatario dell'appalto dovrà garantire, nel periodo di vigenza contrattuale, tutte le attività di assistenza tecnica al fine di garantire, in caso di malfunzionamento, il ripristino delle condizioni normali di funzionamento.

Il servizio deve essere garantito almeno nei giorni lavorativi dalle ore 7:00 alle ore 18:00, ed in lingua italiana.

Tempi di intervento: la ditta aggiudicataria del servizio, a seguito della segnalazione di guasto, dovrà:

- garantire una reperibilità telefonica di un suo responsabile dalle ore 8,00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì;
- in caso di richiesta di interventi urgenti, garantire una reperibilità telefonica dalle ore 8,00 alle ore 17.00 dal lunedì al venerdì;
- assicurare la disponibilità all'effettuazione degli interventi nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,00 alle ore 17.00.

Per “tempo d’intervento” o “tempo di attivazione dell’intervento”, secondo la norma UNI 10144, si intende “l’intervallo di tempo che intercorre tra il momento in cui il guasto è individuato ed il momento nel quale inizia l’intervento di manutenzione”. Il “momento in cui il guasto è individuato”, nell’ambito della presente procedura, coincide con la data e l’ora della chiamata dell’Amministrazione al Service Center del Fornitore per la segnalazione del guasto, tracciata dall’Amministrazione sulla propria piattaforma informatica.

ART. 7 - PIANO DI FORMAZIONE

L’Aggiudicatario è tenuto a fornire un’adeguata formazione ed affiancamento per l’attivazione della piattaforma, anche con la presenza di personale specializzato in sede.

Il “Piano di formazione del personale” proposto dall’Operatore dovrà riportare lo schema dei corsi previsti, con relativa suddivisione per figura professionale e indicare:

- il numero di ore di addestramento ritenute necessarie;
- le modalità di tale addestramento (in gruppo, con l’indicazione della numerosità del gruppo, individuale, ecc.);
- la descrizione del materiale relativo ai corsi di formazione che verrà consegnato.

Nel “Piano di formazione del personale” deve essere previsto un secondo momento di formazione sulla piattaforma dopo un periodo di utilizzo, nonché eventuali successivi corsi in caso di aggiornamenti tecnologici.

Ogni corso di formazione deve prevedere il rilascio di un attestato nominativo volto a certificare l’addestramento avuto sul sistema.

Tutte le attività di formazione dovranno essere preventivamente concordate dall’Aggiudicatario con l’Istituto ed organizzate in modo adeguato rispetto alle esigenze organizzative dell’Istituto.

ART. 8 – QUALITÀ DELLE PRESTAZIONI E VERIFICA DI CONFORMITÀ

Le prestazioni erogate nel corso dell’esecuzione del contratto, saranno oggetto di verifica effettuata dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, nominato ai sensi dell’art. 101 del D.Lgs. 50/2016 s.m.ii., al fine di accertare la regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.

ART. 9 - OBBLIGHI DELL’APPALTATORE

L’Appaltatore è tenuto a:

- eseguire l’appalto nei termini e con le modalità previsti nell’offerta presentata nell’ambito della procedura ID Sintel, garantendone lo svolgimento con la diligenza richiesta dalla natura del Contratto;
- osservare nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore;
- adottare nell’esecuzione del servizio tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire la tutela e l’incolumità del personale, per non produrre danni a persone e/o cose nonché a beni pubblici e/o privati, rimanendo espressamente inteso e convenuto che l’appaltatore assumerà ogni responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, dalla

quale si intende perciò sollevato nella forma più ampia e tassativa la stazione appaltante. Il completo risarcimento dei danni eventualmente provocati resterà a totale carico dell'affidatario;

- manlevare e tenere indenne l'Istituto da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza delle norme e delle prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti.

ART. 10 - NORMATIVA SUL LAVORO

Per la gestione del servizio l'Appaltatore impiegherà proprio personale, regolarmente inquadrato in conformità alle previsioni delle vigenti disposizioni di legge e del vigente CCNL di settore.

L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di assicurazioni degli operai contro gli infortuni e di igiene, delle assicurazioni sociali (invalidità, vecchiaia, disoccupazione, ecc.) nonché degli accordi sindacali nazionali e locali per il personale dipendente.

Nell'espletamento del servizio l'Appaltatore dovrà impiegare personale qualificato, di assoluta fiducia e di provata riservatezza, numericamente adeguato a garantire il regolare svolgimento dalle attività oggetto dell'appalto affidato, che osservi diligentemente tutte le norme e disposizioni generali e disciplinari in vigore e che si astenga da iniziative e comportamenti non concordati con gli appositi Servizi dell'Istituto preposti al controllo.

In caso di infortunio e/o malattia e/o assenza a qualsiasi titolo del personale impiegato, l'Appaltatore deve comunque assicurare la continuità e l'efficienza dei servizi nel rispetto dei livelli di servizio previsti dal presente Capitolato.

L'Appaltatore garantisce il corretto comportamento del personale, nonché la diligente osservanza di tutte le norme di legge. La violazione di quanto sopra (oltre alla responsabilità di legge a carico dell'operatore) sarà considerata inadempienza contrattuale ai fini dell'applicazione delle penali previste dal presente capitolato.

L'Appaltatore sarà responsabile della disciplina del personale, della corretta esecuzione dei servizi e di ogni altra attività connessa alle prestazioni dell'appalto, adeguandosi prontamente ad ogni disposizione impartita dall'Istituto.

L'Appaltatore si obbliga ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti e, se cooperative, nei confronti dei soci lavoratori, condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e degli accordi integrativi territoriali di settore maggiormente rappresentative, nonché a rispettare le norme e procedure previste dalla legge, per tutta la durata dell'appalto.

Art. 11 - NORME DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE DELLA DITTA

Gli operatori che verranno preposti all'erogazione del servizio dovranno attenersi alle seguenti norme di comportamento:

- osservare le disposizioni relative all'accesso ai locali dell'Istituto, indicate nel Protocollo IOV che sarà trasmesso alla ditta alla stipula del contratto;

- mantenere, nel rispetto dei normali standard di correttezza e buona educazione, un contegno decoroso ed irreprensibile;
- osservare il segreto d'ufficio ed il segreto professionale su fatti e circostanze di cui abbiano avuto notizia durante l'espletamento del servizio o a causa dello stesso, secondo quanto disposto dalla legge sulla privacy che sarà compito della ditta impartire.

Qualunque comportamento o errore rilevato durante l'attività verrà segnalato al DEC per le opportune ed eventuali misure da adottare.

L'Istituto Oncologico Veneto, si riserva di chiedere la sostituzione del personale che disattenda le norme comportamentali suddette o che compia, nonostante eventuali successivi interventi formativi, errori ripetuti, ritenuti gravi per le conseguenze sulla funzionalità del servizio e/o sugli utenti.

ART. 12 – CORRISPETTIVO

Il pagamento del corrispettivo sarà disposto dalla stazione appaltante con le seguenti scadenze:

- per l'importo offerto in sede di gara per l'installazione, configurazione e attivazione della piattaforma dovrà essere emessa fattura, solo a seguito del completamento dell'avvenuto collaudo con esito positivo, dopo l'emissione del certificato di collaudo contenente la data di accettazione della fornitura;
- per il servizio a canone dovranno essere emesse fatture trimestrali anticipate relative a canoni trimestrali fissi.

La ditta aggiudicataria nei rapporti con la stazione appaltante dovrà procedere all'emissione ed alla trasmissione delle fatture in forma elettronica, nei termini e nelle modalità previsti dalla normativa in vigore e di seguito richiamati.

L'Amministrazione non potrà accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino all'invio in forma elettronica.

Le fatture pervenute saranno esaminate al fine di accertare la rispondenza del servizio effettuato con quanto effettivamente fatturato.

I pagamenti saranno effettuati, previa presentazione di regolare fattura elettronica, nel termine di 60 gg. dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione da parte del DEC, a seguito della conclusione e della rispondenza della prestazione effettuata alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali.

I pagamenti delle fatture saranno effettuati, ai sensi dell'art. 4 del D.Lgs. 231/2002, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura. Tale termine è giustificato dalla particolare natura del contratto, avente ad oggetto specifici servizi e dalla peculiarità dell'ente appaltante, Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico. Qualsiasi fattura emessa prima dei termini convenuti verrà contestata e verrà richiesta nota di credito a storno totale

La fattura elettronica, conforme al formato di cui all'All. A "Formato della fattura elettronica" del DM. n.55 del 3/04/2013, dovrà essere intestata e indirizzata all'Istituto Oncologico Veneto

– via Gattamelata 64, 35128 Padova Codice fiscale - P.IVA 04074560287 - CODICE IPA: iove_pd
- CODICE UNIVOCO UFFICIO: UFDKH9.

La fattura elettronica deve essere emessa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 25 D.L. 6/2014 e dalle successive disposizioni attuative. In particolare, il concorrente che risulta affidatario si obbliga a riportare nella fattura elettronica il codice CIG; l'omessa indicazione del predetto codice comporta l'impossibilità per l'Istituto di procedere al pagamento della fattura. La stazione appaltante può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 C.C.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

12.1 Revisione dei prezzi

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 50/2016 e ss. m. e i., si applicherà a partire dal secondo anno del contratto la revisione dei prezzi. La revisione sarà concessa a condizione che l'operatore economico dimostri l'intervenuto effettivo aumento dei prezzi ed entro i limiti di cui all'ISTAT FOI o i diversi limiti previsti dalle normative che durante l'esecuzione contrattuale disponessero prescrizioni differenti o, ancora, entro i limiti maggiori del FOI, ma dimostrati dall'operatore economico per tramite di documentazione comprovante. Sono escluse dalla compensazione di cui al presente articolo le prestazioni realizzate nell'anno solare di presentazione dell'offerta. Le variazioni di prezzo in aumento come sopra descritte sono comunque valutate per l'eccedenza rispetto al 10% del prezzo complessivo del contratto originario.

Non sono riconosciute revisioni di prezzo qualora motivate da maggiori costi da imputare ai rinnovi periodici del CCNL di categoria, in quanto il costo del personale, nel rispetto del CCNL e delle tabelle ministeriali in vigore, rientra tra le voci di costo le cui oscillazioni sono prevedibili nel corso del contratto e, quindi, in fase di formulazione dell'offerta.

L'aggiornamento revisionale, che dovrà essere richiesto – a pena di decadenza – entro 90 giorni dall'inizio di ogni nuovo anno contrattuale, potrà essere concesso a partire dal secondo anno, ai sensi dell'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015, così come richiamato dall'art. 106, comma 1, lettera a) del Codice. In particolare detto aggiornamento verrà calcolato sulla base della differenza percentuale rilevata tra il mese di inizio dell'esecuzione e il medesimo mese dell'anno successivo.

ART. 13 - OBBLIGHI DELL'APPALTATORE RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della L. 13 agosto 2010 n. 136 e successive modifiche, al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla fornitura. Qualora l'Affidatario non assolva agli obblighi previsti il contratto si risolverà di diritto ai sensi dei commi 8, 9 e 9-bis del citato art. 3.

ART. 14 – PENALI

Nel caso in cui l'Istituto riscontri inadempienze agli obblighi contrattuali ovvero relativamente alle modalità di gestione definite nel presente capitolato speciale, con particolare riguardo al rispetto delle tempistiche stabilite per l'esecuzione delle prestazioni concordate e alla qualità del servizio erogato (per esempio blocco dell'operatività o prestazioni scadenti della piattaforma informatica), lo stesso Istituto contesterà per iscritto tali inadempienze a mezzo posta elettronica certificata (PEC). La ditta dovrà trasmettere, stesso mezzo, le proprie controdeduzioni, nei termini indicati dall'Amministrazione nella lettera di contestazione.

Qualora la ditta non trametta delle controdeduzioni nei termini indicati al punto precedente o le stesse non siano ritenute accoglibili da parte di IOV, quest'ultima provvederà ad applicare la penale prevista.

Per ciascuna carenza rilevata e per ogni infrazione che riguardi l'esecuzione delle varie attività previste dal presente Capitolato, in particolare per quelle indicate all'art. 6, l'Istituto potrà applicare nei confronti della ditta Aggiudicataria le penalità da inadempimento e/o da ritardo calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale, da determinare in relazione all'entità delle conseguenze legate al ritardo e all'inadempimento.

Inoltre l'Istituto potrà applicare le penali per mancato rispetto del segreto d'ufficio e delle norme di tutela della privacy. Trattandosi di un requisito essenziale per l'espletamento del servizio, alla segnalazione del verificarsi del mancato rispetto del segreto, mediante comunicazione scritta, questo Istituto chiederà l'immediato esonero della persona e la sua sostituzione. Questo Istituto si riserva di applicare una penale pari allo 0,3 per mille del corrispettivo massimo del Contratto.

Qualora si verificassero persistenti e gravi inadempimenti delle prestazioni affidate e comunque dopo l'applicazione delle penali che raggiungano complessivamente il 10% dell'importo contrattuale complessivo, l'Istituto ha la facoltà di risolvere il contratto, senza obbligo di preavviso o pronuncia giudiziaria e di far eseguire le prestazioni non rese ad altro soggetto, in danno e a spese dell'Aggiudicatario, fatta salva ogni azione per il risarcimento del maggior danno subito, nonché ogni altra azione che l'Istituto ritenga di intraprendere a tutela dei propri interessi e della propria immagine.

L'Aggiudicatario, in ogni ipotesi di risoluzione del Contratto, è comunque tenuto a garantire le prestazioni oggetto dello stesso alle medesime condizioni economiche, sino alla individuazione del nuovo contraente, salvo diverse indicazioni da parte dell'Istituto.

Tutte le penalità e le spese a carico dell'Aggiudicatario saranno trattenute dai corrispettivi dovuti o, in caso di insufficienza, dalla garanzia definitiva.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto, l'Istituto ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio alle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti da parte dell'Aggiudicatario possa dare luogo.

ART. 15 - GARANZIA DEFINITIVA PER L'ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Prima della stipula del contratto, l'Appaltatore dovrà inviare alla stazione appaltante la garanzia fideiussoria definitiva, costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa,

rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di cui all'art. 93, comma 3 del Codice. In ogni caso, la garanzia fideiussoria deve essere conforme allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico del 19 gennaio 2018 n. 31 (GU del 10 aprile 2018 n. 83) contenente il "Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie previste dagli artt. 103 comma 9 e 104 comma 9 del d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50".

L'importo della garanzia definitiva è pari al 10% (dieci per cento) – eventualmente incrementato ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 dell'importo complessivo di affidamento, al netto dell'IVA.

La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di stipula del contratto e scadenza iniziale superiore di almeno due mesi rispetto alla scadenza presunta del contratto.

La fideiussione dovrà essere intestata a Istituto Oncologico Veneto, via Gattamelata, 64, 35128 Padova e dovrà contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito.

La garanzia fideiussoria deve essere sottoscritta da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;

documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;

La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente:

la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;

la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;

la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;

essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare con la sottoscrizione la società fideiussore nei confronti della stazione appaltante.

In caso di R.T.I. o Consorzio la cauzione provvisoria dovrà essere presentata: SE DEL CASO

in caso di R.T.I. costituito, dalla Ditta mandataria ed essere intestata alla medesima;

in caso di R.T.I. costituendo, da una delle Ditte raggruppande ed essere intestata a tutte le Ditte del costituendo raggruppamento;

in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo ed essere intestata a quest'ultimo;. in caso di consorzio stabile la cauzione può essere presentata dal solo Consorzio, in caso di Consorzio non stabile la cauzione deve essere presentata dal Consorzio e intestata anche alle imprese esecutrici.

L'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. come segue:

del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei

raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.

del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento CE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001;

del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull'importo che risulta dalla riduzione precedente.

Per fruire dei benefici di cui al presente capoverso, l'operatore economico autocertifica, in sede di offerta, il possesso del relativo requisito.

In caso di R.T.I. o in caso di consorzio ordinario la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese riunite o consorziate sono in possesso della suddetta certificazione.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.

ART. 16 - COPERTURA ASSICURATIVA

L'Appaltatore è responsabile per qualsiasi danno causato a persone e/o beni di proprietà dell'Appaltatore medesimo, e/o dell'Istituto e/o di terzi, che abbia a verificarsi in dipendenza dell'esecuzione dell'appalto e derivante dalla condotta, anche omissiva, del personale dipendente o collaboratore dell'appaltatore o socio, in caso di cooperativa, o dal personale dipendente da altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto.

L'appaltatore è, altresì, responsabile per il danno differenziale per infortunio sul lavoro o malattia professionale che abbiano a colpire i lavoratori dell'Appaltatore, dell'Istituto e di altre imprese, coinvolte a vario titolo nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore si impegna a manlevare e a tenere indenne l'Istituto dai danni e/o dalle azioni legali che fossero eventualmente intentate o da richieste alla stessa rivolte per i fatti sopra indicati.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare e mantenere in essere per tutta la durata contrattuale apposite Polizza assicurativa RCT e RCO, da produrre preliminarmente alla firma del contratto, con idonei massimali di garanzia comunque non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro, per persone o cose e deve garantire le rivalse di qualsiasi Ente previdenziale o assicurativo e/o dei dipendenti e dei collaboratori dell'Appaltatore per infortuni e/o malattie professionali, con massimali di garanzia non inferiori a € 2.500.000,00 per sinistro e per ciascuna persona o cosa. L'onere relativo si intende ricompreso e compensato nel corrispettivo del contratto.

Resta ferma la responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

La quietanza di pagamento del premio dovrà essere presentata con la periodicità prevista dalla polizza stessa onde verificare il permanere della validità del contratto di assicurazione per tutta la durata della fornitura.

La mancata stipulazione della polizza, la non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nel presente articolo o il mancato pagamento del premio costituiscono motivo di risoluzione del contratto, ex art. 1456 c.c. sulla clausola risolutiva espressa.

ART. 17 – MODIFICHE IN CORSO DI ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Trova applicazione in questo contratto tutta la specifica disciplina in materia di modifica del contratto stesso, prevista dall'art. 106 del d.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.

ART. 18 – SUBAPPALTO

Il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto dello stesso. E' fatto divieto all'Appaltatore di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto, pena l'immediata risoluzione del contratto, con escussione della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

Il subappalto è ammesso secondo le disposizioni dell'articolo 105 del codice, in particolare:

- deve essere autorizzato dalla stazione appaltante, subordinatamente al verificarsi di tutte le seguenti condizioni:

- a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria;
- b) all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che si intende subappaltare. In caso di mancata indicazione, il subappalto è vietato;
- c) l'affidatario depositi il contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, unitamente alla dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice e il possesso dei requisiti speciali di cui agli artt. 83 e 84. Il contratto di

subappalto indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici.

Non si configurano come attività affidate in subappalto, le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. In questo caso, i relativi contratti dovranno essere depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto;

L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono altresì comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti generali o speciali.

Il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale.

Fatte salve le ipotesi di cui alle lettere a) e c) del comma 13 dell'art. 105 del codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003.

Nei contratti di subappalto dovrà essere inserita la seguente clausola: *“Le parti si impegnano a rispettare tutte le clausole pattizie di cui al “Protocollo di legalità” sottoscritto dalla Regione Veneto in data 17 Settembre 2019, ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti”*.

ART. 19. CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO

Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1 lettera d) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.

L'appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto nelle modalità e con le forme espresse all'art. 106 comma 13 del D.Lgs. 50/2016.

Ai sensi dell'articolo 1260, comma 2, del Codice Civile, le parti accettano esplicitamente di escludere la cedibilità del credito a soggetti diversi da quelli descritti dall'art.1 della L.52/1991.

Le comunicazioni di cessione del credito devono essere esclusivamente notificate ai seguenti indirizzi:

sede legale: Istituto Oncologico Veneto - Ufficio Protocollo – via Gattamelata, 64 – 35128 Padova;

posta certificata: protocollo.iov@pecveneto.it.

La mancata esplicita indicazione del presente contratto, del CIG e dell'importo del credito ceduto comporterà il diniego dell'autorizzazione alla cessione del credito.

ART. 20 – RECESSO

Nelle modalità e nei casi previsti dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. l'Istituto ha diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto, mediante formale comunicazione da darsi all'appaltatore con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

L'Istituto si riserva inoltre, la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto senza che per questo il contraente possa avanzare qualsiasi pretesa di natura risarcitoria, nel caso di stipulazione di un contratto a seguito di espletamento di una procedura di affidamento centralizzata a livello regionale/nazionale, ricorrendo in questo caso ipotesi di forza maggiore. In tal caso l'Istituto comunicherà all'Appaltatore la volontà di recedere dal contratto a mezzo posta elettronica certificata almeno 30 giorni prima.

ART. 21 – RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

La risoluzione del contratto durante il periodo di sua efficacia è disciplinata dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., dal codice civile e dal protocollo di legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17/09/2019.

In particolare, in applicazione del citato protocollo di legalità, il contratto sarà risolto immediatamente e automaticamente:

- non veridicità delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Disciplinare, accertata dalla Stazione appaltante al termine del procedimento che ha portato all'annullamento dell'aggiudicazione all'Appaltatore;
- qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula dello stesso, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011. In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno;
- nel caso di omessa comunicazione alla stazione appaltante e alle competenti autorità dei tentativi di pressione criminale;
- mancata comunicazione tempestiva da parte dell'imprenditore all'istituto e alla prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualche modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa, qualora nei confronti di pubblici amministratori dell'istituto che abbiamo esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.;
- mancato reintegro della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Istituto;

- mancata stipula dell'assicurazione RCT RCO di cui al presente Capitolato;
- reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità;
- in tutti gli altri casi di risoluzione previsti dal presente contratto.

La stazione appaltante si avvarrà della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'appaltatore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis, c.p., 319-ter, c.p., 319 quater, c.p., 320, c.p., 322 c.p., 322-bis, c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p..

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto o in altro subcontratto avente ad oggetto attività imprenditoriali ritenute "sensibili", una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata e automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate alla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del d.lgs. 159/2011.

In caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi e forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

Con la risoluzione del contratto sorge nell'Istituto il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente. All'Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per tutto quanto non previsto nel presente articolo e nel D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., si applicano il Codice Civile e il Protocollo di Legalità.

ART. 22 - PROTOCOLLO DI LEGALITÀ

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare il Patto di integrità nelle more del rinnovo del Protocollo di Legalità sottoscritto dalla Regione del Veneto in data 17.09.2019 ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 1, comma 17 della l. 190/2012). La mancata accettazione del Patto di integrità è causa di esclusione dalla presente procedura di affidamento.

ART. 23 – OBBLIGHI DI RISERVATEZZA E SEGRETEZZA

L'Aggiudicatario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso, di non divulgarli e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo. Tale obbligo permane anche dopo la scadenza o l'efficacia per qualsivoglia motivo del contratto sottoscritto con l'Istituto. Tale obbligo non riguarda tuttavia i dati che siano o divengano di pubblico dominio, nonché gli atti e i documenti che l'Aggiudicatario fornirà in esecuzione delle prestazioni contrattuali e che verranno divulgati sul sito istituzionale dell'Istituto.

L'Aggiudicatario deve impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale e ai propri collaboratori affinché tutti i dati e le informazioni di qualunque genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza delle prestazioni eseguite in adempimento agli obblighi previsti in contratto, vengano considerati riservati e come tali trattati, nominando l'incaricato del trattamento dei dati personali fra i dipendenti.

ART. 24 - TUTELA CONTRO AZIONI DI TERZI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTO D'AUTORE

L'Aggiudicatario si assume ogni responsabilità conseguente all'uso o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui. L'Aggiudicatario, pertanto, si obbliga a manlevare l'Istituto dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

L'Aggiudicatario dovrà pertanto assumere a proprio carico tutti gli oneri derivanti da eventuali azioni esperite nei confronti dell'Istituto, obbligandosi di tenere indenne l'Istituto dagli oneri eventualmente sostenuti per la difesa in giudizio, nonché delle spese e dei danni a cui l'Istituto dovesse essere condannato con sentenza passata in giudicato.

Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti dell'Istituto, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e di incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni ulteriore conseguente danno subito (art. 1382 Codice Civile).

ART. 25 - DOMICILIO DELL'APPALTATORE E COMUNICAZIONI

L'Appaltatore, all'atto della stipula del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti il contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate a mezzo PEC, con specifica degli indirizzi di posta elettronica che verranno comunicati dall'Istituto.

ART. 26 - CONTROVERSIE

Le eventuali controversie tra l'Istituto e l'Aggiudicatario contraente che non sia stato possibile definire in via conciliativa, sia in fase di esecuzione contrattuale che al termine dello stesso, saranno deferite, in via esclusiva, al Foro di Padova.

ART. 27 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Le disposizioni della normativa sulla privacy – Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, di seguito “GDPR” – riguardano il trattamento dei dati personali, relativi cioè alle sole persone fisiche, acquisiti e trattati per la conclusione e l’esecuzione del Contratto e non sono applicabili ai dati riferiti a società, enti e associazioni.

Ai sensi dell’art. 13 del GDPR, i dati personali comunicati da ciascuna delle Parti per la conclusione ed esecuzione del Contratto saranno raccolti e trattati dall’altra, esclusivamente per tali finalità e per i correlati adempimenti normativi, amministrativi e contabili, mediante idonee modalità e procedure (anche informatizzate), attraverso il personale interno appositamente autorizzato e tramite collaboratori esterni designati quali responsabili del trattamento o autorizzati a svolgere singole operazioni dello stesso. Le Parti prendono atto che, relativamente ai dati personali trattati per la conclusione ed esecuzione del Contratto, la persona fisica cui si riferiscono i dati (“interessato”) gode del diritto di accesso, rettifica, limitazione, cancellazione, portabilità ed opposizione (art. 15-22 del GDPR), nonché del diritto di reclamo al Garante Privacy.

E’ onere di ciascuna Parte garantire la lecita utilizzabilità dei dati personali riguardanti, in via esemplificativa e non esaustiva, eventuali suoi rappresentanti, esponenti, dipendenti e collaboratori, che vengano comunicati all’altra Parte ai fini della conclusione ed esecuzione del Contratto e, in particolare, il corretto adempimento degli obblighi di informativa nei confronti degli interessati oltre che, ove necessario, di raccolta del loro consenso, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali per i fini suddetti nei termini sopra evidenziati.

Ai fini dello svolgimento del servizio previsto dal presente Capitolato, l’Aggiudicatario dovrà acquisire ovvero dovranno essere di volta in volta comunicati dalla stazione appaltante alcuni dati di soggetti terzi, nei limiti necessari per il corretto svolgimento del servizio affidato.

L’Aggiudicatario potrà trattare tali dati secondo quanto prescritto dal Regolamento (UE) 2016/679 “Regolamento Generale Sulla Protezione Dei Dati”, con particolare riferimento alla liceità, alla correttezza, alla riservatezza ed all’adozione di idonee misure di sicurezza, con riguardo anche a quanto previsto dagli artt. 32 e seguenti del citato Regolamento.

L’Aggiudicatario e, qualora questa intendesse avvalersi di personale a qualsiasi titolo, ciascuno dei suoi collaboratori, saranno designati autorizzati al trattamento, con lettera e istruzioni operative fornite dalla stazione appaltante.

Pertanto, l’Aggiudicatario e ciascun suo collaboratore potranno erogare il servizio previsto dal presente Capitolato solo dopo aver dato alla stazione appaltante idonea prova di aver ricevuto la lettera di autorizzazione e le suddette istruzioni.

L’Aggiudicatario prende infine atto che, ferma restando la responsabilità risarcitoria nei confronti della stazione appaltante, la violazione della presente clausola, da parte propria o del proprio personale, espone al rischio di assumere la qualità di Titolare del trattamento ai sensi della disciplina in materia di protezione dei dati personali, con conseguente assoggettamento alle corrispondenti responsabilità civile, penale e amministrativa.

ART. 28 - FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del contratto sarà esclusivamente competente il Foro di Padova.

In ogni caso, nelle more del pronunciamento dell'autorità giudiziaria, l'Appaltatore non potrà sospendere o interrompere la fornitura, pena l'incameramento della cauzione definitiva posta a garanzia della corretta esecuzione del contratto e fatta salva la possibilità per l'Istituto di agire per il risarcimento del maggior danno subito. Il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

ART. 29 - CLAUSOLA FINALE

Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente capitolato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di appalti pubblici, nonché alle norme generali del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.